Sommario

[Sommario 1](#_Toc104279821)

[1. PIATTAFORMA TELEMATICA 3](#_Toc104279822)

[1.1 Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER) 3](#_Toc104279823)

[1.2 Registrazione degli Operatori Economici 3](#_Toc104279824)

[1.3 La Piattaforma telematica di negoziazione 4](#_Toc104279825)

[1.4 Dotazioni tecniche 4](#_Toc104279826)

[1.5 Identificazione 4](#_Toc104279827)

[2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4](#_Toc104279828)

[2.1. Documenti di gara 4](#_Toc104279829)

[2.2. Chiarimenti 4](#_Toc104279830)

[2.3. Comunicazioni 4](#_Toc104279831)

[3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DURATA 4](#_Toc104279832)

[4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 4](#_Toc104279833)

[5. REQUISITI GENERALI 4](#_Toc104279834)

[6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 4](#_Toc104279835)

[6.1 Requisiti di idoneità Professionale 4](#_Toc104279836)

[6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 4](#_Toc104279837)

[6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 4](#_Toc104279838)

[6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE. 4](#_Toc104279839)

[6.5 Consorzi Stabili 4](#_Toc104279840)

[7. AVVALIMENTO 4](#_Toc104279841)

[Sostituzione dell’operatore economico ausiliario 4](#_Toc104279842)

[8. SUBAPPALTO 4](#_Toc104279843)

[9. GARANZIA PROVVISORIA 4](#_Toc104279844)

[10. SOPRALLUOGO 4](#_Toc104279845)

[11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 4](#_Toc104279846)

[12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 4](#_Toc104279847)

[Regole per la presentazione dell’offerta 4](#_Toc104279848)

[13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 4](#_Toc104279849)

[14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 4](#_Toc104279850)

[14.a Domanda di partecipazione ed eventuale procura 4](#_Toc104279851)

[14.b Documento di Gara Unico Europeo 4](#_Toc104279852)

[14.c Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 4](#_Toc104279853)

[14.d Documentazione in caso di avvalimento 4](#_Toc104279854)

[14.e Documentazione ulteriore per i soggetti associati 4](#_Toc104279855)

[15. OFFERTA TECNICA 4](#_Toc104279856)

[16. OFFERTA ECONOMICA 4](#_Toc104279857)

[17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 4](#_Toc104279858)

[17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 4](#_Toc104279859)

[17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 4](#_Toc104279860)

[17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 4](#_Toc104279861)

[17.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 4](#_Toc104279862)

[18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 4](#_Toc104279863)

[19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 4](#_Toc104279864)

[20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 4](#_Toc104279865)

[21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 4](#_Toc104279866)

[22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 4](#_Toc104279867)

[23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 4](#_Toc104279868)

[24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 4](#_Toc104279869)

[25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 4](#_Toc104279870)

[26. CODICE DI COMPORTAMENTO 4](#_Toc104279871)

[27. ACCESSO AGLI ATTI 4](#_Toc104279872)

[28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 4](#_Toc104279873)

[29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4](#_Toc104279874)

**BANDO/DISCIPLINARE DI GARA**

**REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI CUI ALL’ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME PO TRA LE LOCALITÀ DI CASALMAGGIORE (PROVINCIA DI CREMONA) E COLORNO (PROVINCIA DI PARMA)**

**CUP D52C20000100001 CIG** **9243928AB2**

**STAZIONE APPALTANTE**: PROVINCIA DI PARMA, stradone Martiri della Libertà 15 cap. 43123 Parma sito web <http://www.provincia.parma.it> indirizzo pec [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

**ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO**: PROVINCIA DI PARMA stradone Martiri della Libertà 15 cap. 43123 Parma sito web <http://www.provincia.parma.it> indirizzo pec [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

**PROCEDURA DI GARA:**

La procedura è stata indetta con D.D. n. 543 del 19/05/2022in conformità al progetto approvato con D.D. n. 534 del 17/05/2022; la procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

Trova altresì applicazione il D.P.C.M. 12 agosto 2021 n. 148.

### PIATTAFORMA TELEMATICA

### Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER)

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione unica Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. La registrazione al SATER deve avvenire con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

### Registrazione degli Operatori Economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

### La Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* parità di trattamento tra gli operatori economici;
* trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
* standardizzazione dei documenti;
* comportamento secondo correttezza e buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
* segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
* gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alle prescrizioni fornite dal gestore della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente sezione “Amministrazione Trasparente” dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La segnalazione di malfunzionamento con conseguente impossibilità di presentazione dell’offerta nei termini, deve essere tempestivamente presentata dall’operatore economico entro e non oltre **il 18/07/2022 ore 9:00** tramite PEC all’indirizzo [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

Eventuali segnalazioni successive a detto termine non saranno prese in considerazione. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

### Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

* disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
* disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
* avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
* avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
* un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
* un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
* un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

### DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. bando di gara e relativi allegati;

2. patto di integrità e codice di comportamento della provincia di Parma.

3. Relazione del RUP

4. Individuazione requisiti di qualificazione e criteri di valutazione;

5. Calcolo tariffa professionale progettazione

6. Capitolato Oneri e relativi allegati.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sulla Piattaforma SATER.

### Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro **le ore 18:00 del giorno 01/07/2022**.

Non si darà riscontro a richieste pervenute in modalità diversa. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, co. 4, del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **le ore 18:00 del giorno 05/07/2022** tramite SATER, con pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/), nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.

**La Stazione Appaltante non assicura la risposta ai chiarimenti che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Tutte le altre comunicazioni comprese quelle relative all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 21, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DURATA

L’appalto non è suddiviso in lotti in ragione della struttura unitaria del servizio.

L’appalto ha carattere di servizio.

**Oggetto dell’appalto** – *tabella 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione delle prestazioni** | **CPV** | **Importo a base**  **di gara Euro** |
| Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del Codice | 71322300-4  Servizi di progettazione di ponti | **1.146.628,57** |

**L’importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA

**L’importo degli oneri per la sicurezza** da interferenze è determinato in misura pari ad **euro 0,00**.

**L’importo complessivo a base di gara di euro 1.146.628,57** è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro di Giustizia 17 giugno 2016 ”*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice”.*

**Classificazione e elenco dettagliato delle prestazioni:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA: STRUTTURE  DESTINAZIONE FUNZIONALE: STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI  ID OPERE: **S.04** | | | | |
| CORRISPONDENZA  L. 143/1949 | GRADO DI COMPLESSITA’ | IMPORTO DELLE OPERE | PRESTAZIONI  RICHIESTE | IMPORTO euro |
| IX/b | 0,90 | 89.580.175,17 | QbI.01 – QbI.02 – QbI.03  QbI.06 – QbI.07 – QbI.08  QbI.09 – QbI.10 – QbI.11  QbI.12 - QbI.13 – QbI.16  QbI.17 - QbI.18 – Qbll.07 | **985.061,67** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’  DESTINAZIONE FUNZIONALE: VIABILITA’ ORDINARIA  ID OPERE: **V.02** | | | | |
| CORRISPONDENZA  L. 143/1949 | GRADO DI COMPLESSITA’ | IMPORTO DELLE OPERE | PRESTAZIONI  RICHIESTE | IMPORTO euro |
| VI/a | 0,45 | 5.753.175,85 | QbI.01 – QbI.02 – QbI.03  QbI.06 – QbI.07 – QbI.08  QbI.09 – QbI.10 – QbI.11  QbI.12 - QbI.13 – QbI.16  QbI.17 - QbI.18 – Qbll.07 | **46.503,03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA: IMPIANTI  DESTINAZIONE FUNZIONALE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI  ID OPERE: **IA.03** | | | | |
| CORRISPONDENZA  L. 143/1949 | GRADO DI COMPLESSITA’ | IMPORTO DELLE OPERE | PRESTAZIONI  RICHIESTE | IMPORTO euro |
| III/C | 1,15 | 695.500,00 | QbI.01 – QbI.02– QbI.12  - QbI.16 – QbI.17  QbI.18 | **10.824,91** |

**Classi e categorie di Progettazione:** La progettazione comprende classi di attività:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE STRUTTURALI | | | Costo Categorie(€) |
| Codice | Descrizione | | **V** |
| STRUTTURE | S.04 | *strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - ponti, paratie e tiranti. Consolidamento dei pendii e di fronti rocciosi e di opere connesse di tipo corrente - Verifiche strutturali relative* | 89.580.175,17 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE EDILI | | | Costo Categorie(€) |
| Codice | Descrizione | | **V** |
| INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' | V.02 | *Strade linee tranviarie ferrovie strade ferrate di tipo ordinario escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - piste ciclabili* | 5.753.175,85 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE EDILI | | | Costo Categorie(€) |
| Codice | Descrizione | | **V** |
| IMPIANTI | IA.03 | *impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni* | 695.500,00 | |

**Prestazione principale:** La prestazione principale è quella relativa alla categoria ID S.04.

Prestazioni secondarie: ID V.02 ed ID AI.03. Ai fini della natura del raggruppamento inoltre si intendono secondarie anche le prestazioni afferenti alla relazione geologica ed archeologica.

**D****urata:** il termine per l’esecuzione della prestazione è di n. 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

**O****pzioni e rinnovi:** non previsti.

### SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
2. società di professionisti;
3. società di ingegneria;
4. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
5. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire sul mercato servizi di ingegneria ed architettura nel rispetto dei principi di non discriminazione e par conditio tra i diversi soggetti abilitati;
6. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad i) del presente elenco;
7. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
8. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
9. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) d) ed e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in piùdi un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. g) e h) qualora non eseguano direttamente la prestazione sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

* + - 1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto),** ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
      2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell’art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
      3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

### REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono esclusi altresì gli operatori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 24 comma 7 del Codice alle condizioni ivi indicate.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3/05/2010 n. 78 conv. in l. 122/2010).

**NB.** **L’attestazione del possesso dei requisiti generali e professionali deve essere resa anche dai professionisti,** persona fisica facenti **parte del gruppo di lavoro incaricati di eseguire le prestazioni** quali per es. geologo ed archeologo (da intendersi coloro che firmano elaborati progettuali) anche nelle ipotesi in cui non assumano la veste formale di concorrenti. (vedi allegato C – dichiarazioni professionista esecutore non concorrente).

**Non sono invece tenuti a rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80:**

* 1. il giovane professionista in caso di raggruppamenti temporanei di imprese;
  2. i professionisti inseriti nel gruppo di lavoro e firmatari di elaborati che intervengono in veste di dipendenti del concorrente;

**E’ sempre ammesso il soccorso istruttorio.**

### REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

* le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
* le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

### 6.1 Requisiti di idoneità Professionale

*(vedi allegato A istanza di partecipazione – sezione 1).*

1. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.** Il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 in relazione alla propria forma giuridica.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

1. **Per tutte le tipologie di società e per i consorzi:** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Le società cooperative indicano altresì gli estremi dell’iscrizione al registro regionale delle cooperative.

1. **Per i professionisti persona fisica operatore economico partecipante ed i professionisti che svolgono materialmente le prestazioni afferenti all’incarico (compresi geologo ed archeologo)**: Iscrizione agli appositi Albi Professionali previsti per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni di cui al punto 14.a del presente bando, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del/i professionista/i incaricato di redigere e firmare gli elaborati progettuali ed in particolare le indicazioni di cui al successivo punto d).

Per l’archeologo si precisa che, ai sensi del D.M. 244 del 20/05/2019*“Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali”,* la mancata iscrizione all’elenco istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non preclude la possibilità di esercitare la professione; è comunque obbligatorio possedere i requisiti definiti dall’Allegato 2 del suddetto D.M.

**Profilo richiesto: archeologo I fascia D.M. 244/2019.**

1. **Requisiti del gruppo di lavoro**

Il gruppo di lavoro deve in particolare assicurare la seguente composizione minima:

• Coordinatore della progettazione

• Responsabile progettazione strutture S.04 prestazione principale

• Responsabile progettazione infrastrutture per la mobilità V.02 prestazione secondaria

• Responsabile progettazione impianti IA.03 prestazione secondaria

• Geologo

• Archeologo

• Giovane professionista (in caso di RTI).

**Per le opere categoria S.04:** Ingegnere, iscritto all’albo professionale ed abilitato alla firma del progetto ai sensi della disciplina vigente.

**Per le opere categoria V.02:** Ingegnere, iscritto all’albo professionale ed abilitato alla firma del progetto ai sensi della disciplina vigente.

**Per le opere categoria IA.03:** Architetto – Ingegnere – Perito, iscritto all’albo professionale ed abilitato alla firma del progetto ai sensi della disciplina vigente.

**Per il geologo che redige la relazione geologica:** il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 14.a il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

• componente di un raggruppamento temporaneo;

• associato di una associazione tra professionisti;

• socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

• dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Il geologo indipendentemente dal rapporto con il concorrente è tenuto a rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali. **E’ sempre ammesso soccorso istruttorio.**

**Per l’archeologo che redige la relazione archeologica:** deve essere redatta da uno dei soggetti di cui all’art. 25, comma 1, del Codice, in possesso dei requisiti previsti all’allegato 2 del D.M. 244 del 20/05/2019 “archeologo I fascia”. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 14.a il relativo nominativo.

Se iscritto nell’apposito elenco istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al D.M. 244 del 20/05/2019, indica gli estremi dell’iscrizione.

Specifica altresì la forma di partecipazione del professionista tra quelle di seguito indicate:

* componente di un raggruppamento temporaneo;
* associato di una associazione tra professionisti;
* socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
* dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;
* affidata a professionista come consulenza specialistica.

L’archeologo indipendentemente dal rapporto con il concorrente è tenuto a rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali. **E’ sempre ammesso soccorso istruttorio.**

Si precisa che è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali richieste.

In sede di gara il concorrente a norma dell’art. 85 del codice attesta il possesso del requisito mediante autocertificazione resa mediante compilazione del DGUE e dei modelli allegati al presente bando da accludere all’interno della documentazione amministrativa (busta A).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

*(vedi allegato A - Istanza di partecipazione Sezioni 2 e 3)*

**Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura:** fatturato relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo minimo pari a due volte l’importo a base di gara. Ai sensi dell’art. 83 comma 5 del Codice, la richiesta è motivata dalla necessità che la prestazione in oggetto venga eseguita da un operatore economico particolarmente qualificato, per la cui scelta si ritiene che il requisito del fatturato rappresenti un indicatore significativo di una consolidata capacita di gestire, con un alto livello qualitativo, una commessa di speciale complessità tecnica e valore economico.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e dell’allegato XVII parte I del Codice, mediante:

* per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA;
* per i liberi professionisti o le associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA;
* mediante fatture in copia conforme.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

***In alternativa* al requisito del fatturato globale è possibile presentare~~:~~**

**Polizza Assicurativa:** Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro **3.000.000,00**.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità. In caso di raggruppamento la polizza può essere posseduta dal solo mandatario per l’intero importo purchè risulti estesa all’intero raggruppamento.

In sede di gara il concorrente a norma dell’art. 85 del Codice attesta il possesso del requisito mediante autocertificazione resa mediante compilazione del DGUE e dei modelli allegati al presente bando da accludere all’interno della documentazione amministrativa (busta A).

### 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

*(vedi allegato A - Istanza di partecipazione Sezioni 2 e 3)*

* + - 1. aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe/categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a (ultima colonna):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA  DELL’OPERA | CODICI-ID  D.M. 17/06/2016 | IMPORTO OPERE DI  PROGETTO | **Coeff. 1,5**  **IMPORTO RIF.** |
| Strutture, Opere  infrastrutturali  puntuali | S.04 | € 89.580.175,17 | **€ 134.370.262,76** |
| Infrastrutture per la Mobilità, Viabilità Ordinaria | V.02 | € 5.753.175,85 | **€ 8.629.763,78** |
| IMPIANTI | IA.03 | € 695.500,00 | **€ 1.043.250,00** |

* + - 1. aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, **due servizi di ingegneria e di architettura** (**servizi c.d. “di punta”**), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a **progettazione** di opere appartenenti alla classe/categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo non inferiore a quanto indicato nell'ultima colonna della tabella seguente, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA  DELL’OPERA | CODICI-ID  D.M. 17/06/2016 | IMPORTO OPERE DI  PROGETTO | **Coeff. 0,8**  **IMPORTO RIF.** |
| Strutture, Opere  infrastrutturali  puntuali | S.04 | € 89.580.175,17 | **€ 71.664.140,14** |
| Infrastrutture per la Mobilità, Viabilità Ordinaria | V.02 | € 5.753.175,85 | **€ 4.602.540,68** |
| IMPIANTI | IA.03 | € 695.500,00 | **€ 556.400,00** |

Si precisa che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti sub a) e b) del punto 6.3. i lavori valutabili saranno esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile.

L’importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:

* quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
* quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
* quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se i lavori sono in corso;
* quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
* quello di progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato.

In sede di gara il concorrente deve indicare per ciascun lavoro e fino al raggiungimento dell’importo richiesto i seguenti elementi (vedi allegato A - Istanza di partecipazione Sez. 2 e 3):

* il committente;
* l’importo dei lavori per ciascuna classe/categoria in modo distinto;
* le categorie e classi che dovranno essere pertinenti (e non necessariamente identiche) a quelle che comprendono i lavori da progettare;
* l’ubicazione e la descrizione sintetica il tipo di servizio espletato (descrizione sintetica).

Nulla rileva, nel caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando solo l’avvenuta approvazione del servizio.

In luogo dei due servizi di punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria:

* 1. per gli interventi ascrivibili alle categorie S.04 e V.02 le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
  2. per gli interventi ascrivibili alla categoria IA.03 le attività svolte per opere sono analoghe sono considerate soltanto se aventi ad oggetto “impianti elettrici” ed grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In relazione alla identificazione delle opere, in caso di incertezze nella comparazione, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia pubblici, sia privati.

Solo ai fini dell’aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

* in caso di servizi prestati a favore di committenti pubblici, questa Amministrazione richiederà d’ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione certificante in virtù del principio generale dell’acquisizione documentale d’ufficio;
* in caso di servizi svolti per committenti privati mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

### 6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

Gli operatori che si presentano in forma associata requisiti devono essere posseduti nei modi e forme di seguito indicati.

1. **requisiti di idoneità professionale** **di cui al punto 6.1 sub a)** dovranno essere posseduti da ciascun operatore del raggruppamento secondo la propria forma giuridica;
2. **requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 sub b)** dovrà essere posseduto dai concorrenti aventi forma societaria e o di consorzio;
3. **requisiti di cui al punto 6.1 sub. c) e d)** dovranno essere posseduti dai professionisti persona fisica incaricati di eseguire le singole prestazioni ancorchè non facenti parte del raggruppamento ma del solo gruppo di lavoro;
4. **requisiti generali di cui al punto 5** dovranno essere posseduti da ciascun operatore del raggruppamento e dai professionisti che eseguono la prestazione ancorchè non facenti parte del raggruppamento.
5. **requisito di capacità economico finanziaria** **di cui al punto 6.2** dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso ed in caso di frazionamento, non sono previste percentuali minime per le mandanti. La mandataria potrà altresì possedere detto requisito per intero.
6. **requisito relativo alla copertura assicurativa** **contro i rischi professionali di cui al punto 6.2** *(alternativo al precedente)* deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

* somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso – pena l’esclusione non sanabile - ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
* unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

1. **i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3 sub a)** dovranno essere posseduti dall’operatore che esegue la prestazione.

Qualora il geologo (e parimenti l’archeologo) sia componente del raggruppamento come mandante non è comunque tenuto ad indicare alcuna quota, la sua prestazione è intesa come “scorporabile” ai fini del presente requisito e non rientra nel conteggio finalizzato ad accertare il possesso da parte del raggruppamento del 100% del requisito.

Si precisa che:

**in caso di RTI orizzontale**

per ciascuna prestazione progettuale (sia prevalente che secondarie) è possibile la formazione di raggruppamenti orizzontali in tale ipotesi trova applicazione corrispondenza quota di qualificazione e quota di esecuzione in forma attenuata/minimo libero, pertanto, ciascun membro del raggruppamento orizzontale dovrà dichiarare – **pena l’esclusione** – la quota di servizio assunta e la quota di requisito posseduta e questa ultima non potrà – **pena l’esclusione** - essere pari a zero.

**in caso di RTI verticale**

il mandatario del raggruppamento dovrà possedere il requisito relativo alla categoria d’opera “strutture” codice S.04 da intendersi prevalente nell’ambito della prestazione di progettazione. I mandanti i requisiti relativi alle categorie o classi o prestazioni secondarie che intendono assumere.

**in caso di RTI misto**

per ciascuna prestazione progettuale (sia prevalente che secondarie) è possibile la formazione di raggruppamenti orizzontali e misti nel rispetto delle indicazioni sopra esposte per i raggruppamenti orizzontali.

1. **i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3 sub b)** – servizi di punta per ciascuna categoria I.D. – non sono frazionabili e ciascuno dovrà essere posseduto per intero da unico operatore economico del raggruppamento ed in particolare:

* **nel caso di RTI orizzontali e misti**
* i due servizi di punta relativi alla singola categoria I.D. dovranno essere posseduti da un unico componente del raggruppamento in quanto non frazionabili;
* **nel caso di RTI verticali**
* i due servizi di punti afferenti alla categoria S.04 – prestazione prevalente - dovranno essere posseduti entrambi dalla mandataria del raggruppamento;
* i due servizi di punti afferenti alla categoria V.02 e IA.03 dovranno essere posseduti entrambi dalla mandante che esegue la prestazione;

1. **giovane professionista:** **a pena di esclusione** i raggruppamenti di operatori economici incaricati della progettazione dovranno prevedere la presenza di un giovane professionista incaricato di prestazioni non meramente accessorie ed i cui requisiti professionali non sono considerati ai fini della dimostrazione da parte del raggruppamento dei requisiti cui al punto 6.2 e 6.3 del bando. Non è tenuto alla compilazione del DGUE. Tale presenza è garantita anche qualora il giovane professionista sia in rapporto di collaborazione o di dipendenza a titolo di lavoro subordinato con uno degli operatori del raggruppamento. Deve essere specificato nell’istanza la tipologia di prestazione svolta dal giovane professionista. Deve essere specificatamente indicato come facente parte del gruppo di lavoro. Il giovane professionista non è tenuto a rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice.

### 6.5 Consorzi Stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al **punto 6.1. lett. a)** devono essere posseduti:

* per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
* per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1. lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 6.1. lett. c)**,è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 sub a) e b).** I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate ancorchè non esecutrici. Trova applicazione il principio del cumulo alla rinfusa.

### AVVALIMENTO

L’operatore economico mandante non in possesso dei requisiti richiesti ai punti 6.2 e 6.3 del bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altra operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni.

il soggetto ausiliario dovrà produrre, pena l’esclusione una dichiarazione attestante in particolare:

* di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi. E’ ammesso peraltro l’avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio vedi modello allegato B “dichiarazioni operatore economico ausiliario - consorziato”;
* di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all’esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente vedi modello allegato B “dichiarazioni operatore economico ausiliario - consorziato”;
* di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 24 ed 80 del codice e 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. vedi DGUE parte III sub a) b) c) d) compreso nel modello allegato B “dichiarazioni operatore economico ausiliario - consorziato”;
* inoltre dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare **a pena di nullità** in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

Si precisa che:

* ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria pertanto ai fini della validità del contratto di avvalimento dovranno essere indicati analiticamente le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dell’impresa ausiliaria;
* il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
* è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie fatto salvo quanto di seguito precisato per i servizi di punta. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
* divieto di avvalimento frazionato per i servizi di punta. E’ ammesso l’avvalimento relativamente ai servizi di punta di cui al punto 6.3 sub b) del bando con la precisazione che esso deve essere esteso alla coppia di servizi e per l’intero valore di ciascuno di essi senza possibilità di frazionamento;
* ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente;
* rimane vietata, **a pena di esclusione** di entrambi gli operatori economici (ausiliaria e concorrente che si avvale dei requisiti), la partecipazione alla gara dell’ausiliaria. L’ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.

Trova in ogni caso applicazione l’art. 89 del Codice.

### Sostituzione dell’operatore economico ausiliario

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 13 al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

### SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni di progettazione non è ammesso fatta eccezione per le prestazioni di cui all’articolo 31 comma 8 del Codice.

### GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

### SOPRALLUOGO

Non previsto.

### PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 830 del 21 dicembre 2021 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> .

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 18:00** **del giorno 15/07/2022** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

### Regole per la presentazione dell’offerta

L’offerta è composta dai seguenti elementi:

1. **Documentazione amministrativa**
2. **Offerta tecnica**
3. **Offerta economica**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nonché sul sito internet [www.provincia.pama.it](http://www.provincia.pama.it/) sezione “amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione ed in generale tutti i documenti i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giornidalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione** di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
2. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
5. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta tecnica ed economica è sanabile qualora sia certa la provenienza e l’imputazione all’operatore economico.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. dichiarazione integrativa;
4. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.d;
5. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.e;
6. atto costitutivo consorzio;
7. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
8. PASSoe;

### 14.a Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato “A” al presente Bando.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del d.l. n. 76/20.

Indica altresì i dati identificativi il nominativo, il tipo di rapporto intercorrente (dipendente socio incaricato ecc.), la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del/i professionista/i facente parte del gruppo di lavoro incaricato di redigere e firmare gli elaborati progettuali; (*vedi modello allegato A – Istanza di partecipazione - Sezione 1*)

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
* di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accluso alla documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
* di accettare il patto di integrità accluso alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
* se operatore economico non residente e prive di stabile organizzazione in Italia:
* l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
* il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
* di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:
* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
* se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della Procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### 14.b Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo, di cui allo schema messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il modello allegato è completo delle dichiarazioni di cui all’art. 80 nel testo oggi vigente.

In caso di utilizzo del modello standard lo stesso dovrà essere integrato con tutte le informazioni richieste.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### 14.c Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-*bis,* comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. *(Vedi DGUE allegato B parte III sub C)*

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 14.d Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell’ausiliaria ed eventualmente dichiarazioni integrative;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. PASSoe dell’ausiliaria.

Per i precedenti punti sub 1 e 2 “vedi allegato B” dichiarazioni operatore economico ausiliario/consorziato.

### 14.e Documentazione ulteriore per i soggetti associati

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
* a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
* le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.**

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

* copia del contratto di rete
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

* copia del contratto di rete
* dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
* a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
* le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le dichiarazioni di cui al presente punto *“vedi modello Allegato A - Istanza di partecipazione”* istanza partecipazione operatore economico.

### OFFERTA TECNICA

Deve contenere tutta la documentazione indicata di cui all’allegato denominato “INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE” e rispettare a pena di esclusione non sanabile le formalità di redazione e sottoscrizione ivi indicati.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento. La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà recare – pena l’esclusione – elementi idonei ad identificare i contenuti dell’offerta economica.

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma. Si precisa che il superamento del limite di estensione della scheda sintetica e della relazione non determina esclusione dell'offerta; tuttavia la commissione non effettuerà alcuna valutazione delle parti/facciate/pagine eccedenti il limite indicato nel suddetto allegato.

### OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo modalità previste dalla piattaforma SATER. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

* + - l’indicazione del ribasso unico percentuale da applicare al prezzo posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 5 decimali e trovano applicazione le modalità operative della piattaforma SATER.

L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

Trattandosi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria non è richiesta l’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza.

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
| Offerta tecnica | ***70*** |
| Offerta economica | ***30*** |
| TOTALE | **100** |

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono contenuti nel documento denominato “INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE”. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a punti 40. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.3.

### 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Il metodo di attribuzione dei punteggi all’offerta è contenuto nel documento denominato “INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE”.

### 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il metodo di attribuzione dei punteggi all’offerta è contenuto nel documento denominato “INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE”.

### 17.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Il metodo di calcolo dei punteggi è contenuto nel documento denominato “INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE”. La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

**Riparametrazione**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri,

* + - se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente;
    - se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

**Revisione dei punteggi.**

La metodologia di calcolo del punteggio genera interdipendenza tra le offerte, pertanto nel caso di esclusione di un concorrente disposta successivamente all’attribuzione del punteggio la commissione disporrà la revisione di questi ultimi senza peraltro poter modificare le valutazioni già rese.

### COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti compreso il piano finanziario ed è autorizzata a lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

### SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale ha luogo il **giorno 18/07/2022 alle ore 10:00.**

Per le successive sedute/fasi si prescinde dalla seduta pubblica, considerato che la procedura telematica è idonea a garantire la trasparenza anche in assenza della medesima, assicurando l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, essendo ogni operazione ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così la tracciabilità di tutte le fasi e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte. Ciò visti altresì i chiarimenti interpretativi della più recente giurisprudenza (Tar Umbria Sez. I, 14/12/2021, n.949 e Tar Campania sez. IV 22/03/2022 n. 1905) del DM 12/08/2021 n. 148.

### VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Nella prima seduta il seggio di gara (SUA) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

* 1. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
  2. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, avvia l’apertura delle offerte tecniche per verificarne la regolarità formale e, in una o piu’ sedute riservate, alla valutazione delle medesime per l’assegnazione dei punteggi, applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4. e rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche ed alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà nei modi e forme di cui di cui all’articolo 77 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827. A tale fine si precisa che:

* la procedura sarà svolta attraverso le funzionalità della Piattaforma SATER:
* l’offerta migliorativa verrà richiesta a tutti i concorrenti in posizione di parità;
* l’offerta in rilancio dovrà essere formulata con non oltre 10 cifre decimali.
* non verranno effettuati arrotondamenti.
* in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.

All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria. Il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione al Dirigente della Stazione Unica Appaltante.

### VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In presenza di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara sospende la seduta e richiede al RUP l’attivazione della verifica dell’anomalia.

Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa e, qualora risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP ha facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse; a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro ed esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo nella graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto, si procede scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

Il contratto è stipulato non prima che siano trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice. L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione dell’avviso di gara sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le modalità all’uopo indicate dalla Stazione Appaltante. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.500,00.

### OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non applicabile.

### CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatariodeve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante sezione “Amministrazione Trasparente”.*

### ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Parma.

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

*LA P.O.*

*DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE*

*dott.ssa Giordana Pinardi*

*(documento firmato digitalmente)*